

Regolamento del collegio dei docenti Liceo Blaise Pascal

Art.1 – Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Art.2 – Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattica-educativa-formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione ed all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Art. 3 Convocazione

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed entro l'inizio delle lezioni stabilisce ed introduce nel piano annuale delle attività le riunioni ordinarie del collegio sulla base del monte ore previsto dal contratto nazionale.

Il Collegio dei Docenti è, in via ordinaria, convocato con circolare del dirigente scolastico notificata ai singoli docenti almeno 5 giorni prima della data della riunione

Laddove possibile la circolare è accompagnata da proposte di delibere da sottoporre al Collegio preparate dal Dirigente scolastico, dalle commissioni espresse dal collegio stesso, da singoli gruppi di docenti.

Art. 4 - Aggiornamento del collegio

La durata massima di una riunione del Collegio dei Docenti è di quattro ore.

Nel caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno entro l'ora prevista il collegio può decidere se continuare i lavori oppure di aggiornarsi al giorno successivo o ad altra data.

In alcuni casi (deliberati precedentemente all'unanimità) può essere ammesso al Collegio l'intervento di un esperto o di un tecnico che si limiterà comunque a relazionare su un argomento specifico senza partecipare successivamente all'atto della votazione.

Art. 5 - Convocazione straordinaria

Il Collegio può essere convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta.

Anche il Dirigente scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio, può convocare un collegio straordinario con un preavviso comunque non inferiore alle 24 ore.

Art.6 – Ruolo del Presidente

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in Sua assenza da un Collaboratore.

Il Collegio è validamente costituito se è presente la metà più uno dei componenti in carica, chiamato *quorum costitutivo o strutturale* - art. 37 comma 2 D.lgs. 297/94).

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- formulare l'ordine del giorno
- convocare e presiedere il collegio
- affidare le funzioni di segretario del collegio ad un membro dello stesso
- accertare il numero legale dei presenti
- aprire la seduta
- riconoscere il diritto d'intervento ad ogni docente
- avere la facoltà di togliere la parola per garantire l'ordinato sviluppo del dibattito
- garantire il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nelle disposizioni legislative
- chiudere la discussione allorché sia ritenuta esauriente
- far votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclamare i risultati delle stesse
- autenticare con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

Art.7 – Validità della seduta e dell'organo

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio (maggioranza assoluta).

Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione. Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 8- Ordine del Giorno

L'Ordine del Giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal dirigente scolastico, tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'o.d.g. di precedenti collegi, di proposte dei gruppi di lavoro di docenti, delle richieste di un terzo dei suoi componenti. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione. La successione nella trattazione dei punti all'ordine del giorno può essere modificata all'inizio della seduta per effetto dell'approvazione a maggioranza di una mozione d'ordine da parte di un docente.

Art. 9- Dibattito collegiale

- a. Il Dirigente scolastico in qualità di Presidente del Collegio effettua le sue comunicazioni ad inizio di seduta nel tempo massimo di 10 minuti.
- b. Il Presidente coordina gli interventi al dibattito. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione di tutti, ogni intervento relativo al singolo punto all'o.d.g., deve essere sintetico
- c. Non è consentito da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento stesso
- d. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il giusto tempo assegnato ad essa
- e. Esauriti i punti all'o.d.g. il Presidente scioglie la seduta.

Art. 10- Votazioni

1. Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne i casi previsti dalla normativa vigente: l'art. 37 c. 4 del D. lgs. n. 297/94 obbliga alla votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (ad es. elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e delle Funzioni Strumentali al POF); a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da due docenti.

Un componente del Collegio può chiedere il voto per appello nominale.

2. Chiusa la discussione su un determinato punto all'OdG, il Presidente mette a votazione le proposte di delibera pervenute. Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento. Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.

3. Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale. Ove si accerti la sua mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il numero di presenti definito dall'art. 3. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene aggiornata alla data prevista nella convocazione per l'eventuale proseguimento dei lavori.

4. I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il dirigente scolastico mette in votazione le proposte rimaste.

5. Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste **una sola proposta**, viene votata la singola proposta: il Presidente chiede al Collegio di esprimere il voto favorevole, il voto contrario e l'astensione; la proposta è approvata con la maggioranza dei votanti. Gli astenuti non incidono sul calcolo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli o schede bianche. In ogni caso le deliberazioni sono assunte all'"unanimità" quando sussiste l'assenza di voti negativi e non quando c'è la convergenza di voti tutti positivi. Quindi se in una votazione sono tutti favorevoli e ci sono astenuti, la delibera è presa comunque all'unanimità. In caso di parità in una votazione palese, prevale il voto del Presidente. Quando si eleggono delle persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.

Se su un singolo argomento esistono **due proposte in alternativa**, il Presidente mette ai voti le due proposte secondo la procedura prevista per il ballottaggio. Il ballottaggio consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti.

Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Presidente procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio. Viene deliberata la proposta che ottiene il maggior numero di voti favorevoli.

6. L'allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum deliberativo o funzionale. Colui che partecipa all'adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Non è ammesso il voto per delega

7. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione.

8. Qualsiasi membro del Collegio può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.

9. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11 – Deliberazione

La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Art. 12- Verbalizzazione

I verbali sono trascritti da chi svolge le funzioni di segretario dell'organo collegiale su appositi registri a pagine numerate. Il verbale non può essere sostituito da dichiarazioni postume rese dai componenti del collegio. Il verbale è documento giuridico e non una riproduzione meccanica della discussione, pertanto deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa.

Il verbale riassume gli interventi dei relatori mettendo in evidenza le parti più significative; sintetizza gli interventi analoghi di altri; sono riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto esatto degli interventi non sarà riportato tranne il caso che l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. E' data, infatti, facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali ed altrui che si intendono essere messe a verbale.

In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'organo.

La copia del verbale da approvare viene affissa in sala docenti almeno tre giorni prima della riunione del Collegio successivo per assolvere alla visione ed alla lettura.

La lettura e l'approvazione del verbale della seduta costituiscono adempimenti che possono essere assolti nell'adunanza successiva. Pertanto le correzioni del verbale portate all'approvazione dei componenti nella seduta successiva, vanno inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale medesimo, che, conseguentemente, andrà corretto secondo le indicazioni di coloro che non hanno riconosciuto corretta la verbalizzazione. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che verrà letta e approvata. E' fatto quindi salvo il diritto di ogni singolo docente di richiedere all'inizio della seduta successiva la lettura delle parti che lo interessano. In mancanza di esplicite richieste il verbale si ritiene automaticamente approvato in ogni sua parte.

Art. 13- Disposizioni finali

Il presente Regolamento, composto di 13 articoli, è approvato dal Collegio dei Docenti ed è rinnovabile automaticamente. Ogni componente, in qualunque momento, può proporre modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento. Esse dovranno essere approvate

al Collegio dei Docenti in seduta ordinaria appositamente convocata. Copia del presente regolamento è affissa all'Albo dei Docenti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.

| Revisioni del Regolamento | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Revisione | Descrizione | Approvazione |
| 0 | Emissione | Collegio dei Docenti del 30-11-2009 D |
| 1 | Modifica | |